

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Al Signor Sindaco del Comune di Torgiano Pec: comune.torgiano@postacert.umbria.it

Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di **Torgiano** Pec: comune.torgiano@postacert.umbria.it

All'Organo di Revisione del Comune di **Torgiano** Dott. De Bernardis Roberto Pec: roberto.debernardis@pec.it

Si trasmette copia della Deliberazione n. 100/2020/PRSE depositata in data 15 maggio 2020.

Il Direttore della Segreteria

Roberto Attilio Benedetti





## CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

## composta dai magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Vincenzo Busa

Consigliere

Paola Basilone

Consigliere- relatrice

Annalaura Leoni

Referendaria

nella Camera di consiglio del 14 maggio 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di

bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 2 comma 6, del decreto legislativo 19 giugno 2018, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125;

VISTA la deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle "Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata" nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA l'ordinanza 5/2019/EL delle Sezioni riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei conti;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 e riaccertamento straordinario 2015 del Comune di Torgiano (PG), con deliberazione n. 53 del 15 marzo 2019;

VISTA la lettera del 23 maggio 2019 con cui il Comune di Torgiano chiede una dilazione dei termini per provvedere ai necessari adeguamenti a seguito della citata delib. n. 53/2019;

VISTA la lettera del 6 agosto 2019 contenente i provvedimenti assunti dall'Ente, documentazione pervenuta e gli ulteriori elementi finalizzati ad adempiere a quanto indicato da questa Sezione;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione, per la seduta odierna;

UDITA, nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, la relatrice Cons. Paola Basilone;

## FATTO E DIRITTO

Questa Sezione, con la deliberazione n. 53/2019, citata in premessa, aveva invitato il Comune di Torgiano a porre in essere i seguenti adempimenti:

- "1) rideterminare il risultato di amministrazione del 2014 tenendo conto delle indicazioni fornite in merito ai residui attivi, per 400.972,52 euro, cancellati in occasione del riaccerta- mento straordinario al 1° gennaio 2015 in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, che il Comune avrebbe dovuto eliminare già in occasione dei precedenti accertamenti ordinari;
- 2) rideterminare, di conseguenza l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, generato dall'operazione di accertamento straordinario dei residui, al fine di valutare la congruità dell'importo da ripianare in trenta annualità;
- 3) rideterminare, secondo le modalità esposte in parte motiva, l'importo dell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014;
- 4) verificare costantemente [...] l'equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari interventi correttivi, con particolare riguardo all'incremento della capacità di riscossione delle entrate".

Con lettera del 23 maggio 2019 il Comune di Torgiano ha comunicato le seguenti azioni parzialmente "avviate e da mettere in atto:

- a) istruttoria dell'ufficio finanziario volta a rivalutare e rideterminare i residui attivi cancellati come indicato al punto 1) della citata Delibera;
- b) rideterminazione del riaccertamento ordinario 2014: istruttoria dell'ufficio e Delibera di Giunta Comunale;
- c) riapprovazione del Rendiconto 2014 con la rideterminazione del rispettivo risultato di amministrazione: istruttoria dell'ufficio, Delibera di Giunta e di Consiglio comunale;
- d) revisione del riaccertamento straordinario 2014 con vigenza dal 1º gennaio 2015 comprensivo della rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità istruttoria dell'ufficio e Delibera di Giunta;
- e) rideterminazione del disavanzo di amministrazione al 1º gennaio 2015 con la rideterminazione del disavanzo tecnico a seguito del riaccertamento straordinario ex D. Lgs, 118/2011 con la determinazione delle modalità di recupero: istruttoria dell'ufficio e di Consiglio comunale;
- f) revisione dei Rendiconti 2015, 2016, 2017, 2018: istruttoria e Delibera di Consiglio comunale: istruttoria dell'ufficio e Delibere di Consiglio comunale.

  Rispetto a tale programma di lavoro a tutt'oggi l'attività si colloca all'interno del punto a).

La sopravvenuta impossibilità di provvedere al compimento degli atti conseguenti alle rideterminazioni entro il termine dei 60 giorni dal deposito della deliberazione ai sensi dell'art. 148 comma bis del TUEL è legata a due ordini di motivazioni.

Innanzitutto, vi è stato un ritardo nella approvazione del bilancio di previsione non dovuto al lavoro dell'ufficio ma a difficoltà di funzionamento dell'Ente, il bilancio di previsione 2019-2021 era stato approvato dalla Giunta comunale il 31/01/2019 (Delibera n. 28) e l'istruttoria per il Consiglio comunale era stata svolta in modo da consentirne l'esame nella seduta del 18 febbraio. In quel caso e nelle convocazioni successive del 26 febbraio e del 27 marzo il Consiglio comunale non ha provveduto per mancanza del numero legale. In seguito alle dimissioni di ben 7 membri, con provvedimento n. 39677 del 09/04/2019 la Prefettura di Perugia ha proceduto alla sospensione del Consiglio comunale ed alla contestuale nomina del Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Torgiano. Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato pertanto approvato dal Commissario prefettizio con atto n. 13 del 16 aprile.

[L'Ente riferisce inoltre che] dal 23 aprile la [responsabile del Servizio finanziario] a causa di un incidente domestico è stata costretta ad un periodo di assenza dal lavoro per le necessarie cure seguite al ricovero ospedaliero. Il rientro in servizio è avvenuto il 14 maggio in presenza del richiamo del Prefetto circa la priorità di provvedere alla redazione e approvazione del Rendiconto della gestione 2018, pena la diffida, essendo già trascorso il termine di legge del 3 aprile.

Pertanto, si è provveduto al completamento del riaccertamento ordinario e del Rendiconto 2018 consentendo al Commissario di giungere con i poteri della Giunta Comunale alla approvazione del riaccertamento ordinario e della Relazione della gestione con lo schema del Rendiconto 2018 mediante atto n.26 del 20 maggio e alla approvazione definitiva con i poteri del Consiglio Comunale con atto commissariale in data odierna.

Pur considerando di procedere immediatamente secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 53/2019 proseguendo il riesame di cui al punto a), si evidenzia la oggettiva difficoltà a concludere le operazioni nel giro di alcuni giorni. Al lavoro istruttorio, comunque avviato, si aggiungono i tempi di esame e approvazione degli atti da parte degli organi dell'amministrazione, che sono condizionati dalle elezioni amministrative indette per il 26 maggio prossimo. Va considerata dunque la tempistica per l'insediamento della nuova amministra- zione comunale con la proclamazione del Sindaco e del Consiglio comunale eletti con il loro insediamento, nonché con la nomina della Giunta comunale.

[Il Comune ha pertanto chiesto] di poter procedere in un lasso di tempo maggiore per l'assunzione degli atti conseguenti al riesame [a seguito] della Delibera n. 53/2019 e per relazionare, proponendo come termine entro cui provvedere il 30 giugno prossimo."

Con successiva lettera del 6 agosto 2019 il Comune di Torgiano ha reso noti i provvedimenti

assunti al fine di ripristinare il rispetto dei termini di legge ed assicurare gli equilibri finanziari presenti e futuri, comunicando quanto segue:

## "Il Risultato di amministrazione del 2014

- La rettifica del riaccertamento ordinario

Nel rideterminare il risultato di amministrazione del 2014 (punto 1 Delib. 53/2019) sono stati riconsiderati i residui attivi cancellati successivamente in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 (Delibera di Giunta comunale 54 del 6 maggio 2015) al fine di provvedere alla loro eliminazione rettificando il riaccertamento ordinario per il rendiconto 2014 (effettuato con DD. 111/2015). Contestualmente sono stati riesaminati anche tutti i residui passivi cancellati con il riaccertamento straordinario medesimo rilevando che anche in questo caso non risultavano corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate o sussistenti in quanto già rilevabili in sede ordinaria come economia di spesa.

Si è pertanto operata la rettifica del riaccertamento ordinario 2014 mediante la Delibera di Giunta comunale n. 66 del 27 giugno 2019 attraverso l'approvazione:

- dell'elenco integrativo dei residui attivi da eliminare e da conservare ora per allora alla data del 31/12/2014 per un importo totale netto di € 400.972,47 [rectius € 400.972,53] (considerato che sono stati eliminati residui attivi per € 402.872,53 e conservata una maggiore entrata per € 1.900,00);
- l'elenco integrativo dei residui passivi da eliminare ora per allora alla data del 31/12/2014 per un importo totale di € 69.955,78;
- la rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 111/2015 procedendo a:
- a) integrare gli elenchi di cui agli allegati D e C della suddetta determinazione rispettivamente con gli elenchi allegati 1 e 2 della DGC n. 66/2019;
- b) rideterminare conseguentemente le somme dei:
  - residui attivi da eliminare e conservare al 31/12/2014 che sono così risultati pari a:

	Integrazione residui da eliminare	Totale Residui riaccertati eliminati rettificati 5.267.328 00	
Residui eliminati al 31/12/2014	- 402.872 53		
di cui:			
anno 2013 e precedenti	360.642,48	902.193,42	
anno 2014	42.230,05	4.365.134,58	
Maggiore entrata	+1.900 00	1.900 00	
Totale	400.972 52	400.972 52	

## - <u>residui attivi</u> da conservare al 31/12/2014:

	Rettifiche	Totale Residui riaccertati eliminati rettificati	
residui attivi finali della gestione residui (2013 e anni precedenti)			
dell'esercizio 2014	-360.642,48	1.852.851,11	
maggiori accertamenti in conto gestione di competenza	1.900,00	1.900,00	
ammontare dei residui attivi della gestione di competenza	-42.230,05	2.002.583,08	
ammontare complessivo dei residui attivi alla data del 31/12/2014		3.857.334,19	

## - residui passivi da eliminare al 31/12/2014 che risultano pari a:

	Integrazione residui da eliminare	Residui rettificati	
residui eliminati nel 2014	69.955,78		4.867.606,45
di cui:		<u> </u>	
anno 2013 e recedenti	52.854,99		240.127,25

## - residui passivi da conservare al 31/12/2014:

	Rettifiche	Importi rettificati
residui passivi finali della gestione residui (2013 e anni prece-		
denti) dell'esercizio 2014	-52.854,99	1.706.932,55
residui passivi della gestione di competenza	-17.100,79	2.401.806,42
residui passivi alla data del 31/12/2014		4.108.738,97

c) riaccertare a fini del rendiconto di gestione 2014, i residui della competenza 2014 e degli esercizi 2013 e precedenti, risultanti dagli elenchi conservati agli atti dell'area finanziaria per le somme complessive di seguito esposte:

RESIDUI ATTIVI TOTALE	i cui provenienti da:			
	COMPETENZA 2014	ANNI 2013 E PRECEDENTI		
€ 3.857.334,19	€ 2.002.583,08	€ 1.852.851,11		
RESIDUI PASSIVI TOTALE	i cui provenienti da:			
	COMPETENZA 2014	ANNI 2013 E PRECEDENTI		
€ 4.108.738,92	€ 2.401.806,42	€ 1.706.932,55		

- La rettifica del Rendiconto della Gestione al 31/12/2014

Sulla base delle risultanze del riaccertamento ordinario si è proceduto operando la rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 mediante la Delibera di Giunta comunale n. 67 del 27/06/2019, con la quale, in rettifica della DGC n. 43/2015 sono stati approvati conseguentemente alla DGC n. 66/2019:

- i nuovi elenchi dei residui attivi e passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario con riferimento alla gestione dei residui e della competenza nell'esercizio 2014 e le somme dei residui riaccertati al 31/12/2014, attraverso l'inserimento degli elenchi, di cui agli allegati 1) e 2), integrativi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, agli allegati D e C alla Delibera di Giunta comunale n. 43/2015, quali ulteriori residui eliminati;
- i nuovi importi risultanti dello schema del rendiconto della gestione anno 2014 e della relazione illustrativa della Giunta comunale di cui all'art. 151, comma 6, del D. Igs 267/2000, rideterminando:
- a) il quadro riassuntivo della gestione di competenza 2014 nel seguente modo:

RISCOSSIONI	8.041.320,34
PAGAMENTI	7.379.752,38
DIFFERENZA	661.567,96
RESIDUI ATTIVI	2.004.483,08
RESIDUI PASSIVI	2.401.806,42
DIFFERENZA	-397.323,34
AVANZO	264.244,62

b) il quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2014 e del risultato di amministrazione 2014 come indicato nel seguente prospetto:

quadro riassuntivo della gestione fi	inanziaria 2014 a seguito de	ella DGC n. 66/2019	
	in c/residui	in c/competenza	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		28.946,82
RISCOSSIONI	1.670.228,65	8.041.320,34	9.711.548,99
PAGAMENTI	2.331.847,48	7.379.752,38	9.711.599,86
FONDO DI CASSA AL 31.12			28.895,95

RESIDUI ATTIVI		2.004.483,08	3.857.334,19
RESIDUI PASSIVI	1.706.932,55	2.401.806,42	4.108.738,97
			-251.404,78
		DISAVANZO	-222.508,83
		F.DO VINCOLATO	93.751
		F.DO NON VINCOLATO	14.756,45

c) la rideterminazione del quadro generale riassuntivo della gestione al 31/12/2014 e delle risultanze finali di cui al conto economico e conto del patrimonio 2014.

Con la medesima delibera è stato rilevato il nuovo risultato di amministrazione 2014 concretizzatosi in un disavanzo ordinario di amministrazione per l'esercizio 2014 pari a - € 222.508,83 determinato ai sensi dell'art. 186 del TUEL.

# La rideterminazione del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 (riaccertamento straordinario), incluso il ricalcolo del FCDE

Al fine della rideterminazione di cui ai punti 2) e 3) della deliberazione n. 53/2019, mediante la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 27/06/2019 si è quindi proceduto:

- alla rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2015 che alla luce delle nuove risultanze del rendiconto 2014 presenta:
- a) importi invariati del fondo pluriennale vincolato e delle reimputazioni in entrata ed in uscita determinate con il riaccertamento straordinario di cui alla DGC n. 54/2015 e che pertanto le rispettive somme e imputazioni negli esercizi successivi rimangono invariati;
- b) l'azzeramento dei residui attivi e passivi eliminati con la DGC 54/2015 in quanto inseriti nel nuovo riaccertamento ordinario 2014 attraverso la eliminazione degli elenchi allegati D) e C) alla DGC n. 54/2015 approvati con la DGC n. 66 del 27/06/2019;
- c) il ricalcolo e l'accantonamento per il 100% dell'importo risultato pari a € 559.574,13, del fondo crediti di dubbia esigibilità [...], rideterminato sia in seguito alla rettifica del riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31/12/2014 e del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, sia in attuazione dei rilievi di cui al punto 3) della deliberazione della Corte dei conti n. 53/2019, [...], così come specificato nell'allegato della DGC n. 67/2019;
- alla rideterminazione del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, generato dall'operazione di accertamento straordinario dei residui come riportato nel prospetto allegato:

	Ex DGC n. 54/2015	Rettifiche	Risultanze rettificate
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014	€ 108.507,92		-€ 222.508,83
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON COR- RELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIO- NATE (b)	€ 400.972,53	400.972,53	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFE- ZIONATE (c)	€ 69.955,78	-€ 69.955,78	€ 0,00
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPU- TATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	€ 886.725,75		€ 886.725,75
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPU- TATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	€ 1.328.949,98		€ 1.328.949,98
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	€ 0,00		€ 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) (e)	€ 442.224,23		€ 442.224,23
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015(A)	-€ 222.508,83		-€ 222.508,83
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 Parte accantonata			
Fondo Indennità fine mandato			€ 0,00
Accantonamento mutui liguidità			0 0,00
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	€ 244.881,38		€ 559.574,13
Totale parte accantonata (B)	€ 244.881,38		€ 559.574,13
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00		€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00		€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00		€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00		€ 0,00
Altri vincoli da specificare	€ 0,00		€ 0,00
Totale parte vincolata (C)	€ 0,00		€ 0,00
Parte destinata agli investimenti	€ 0,00		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	€ 0,00		€ 0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-€ 467.390,21		<i>-€ 782.082,96</i>

Con la stessa DGC n. 68/2019 si è rilevato pertanto il disavanzo complessivo determinato dal riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 pari a - € 782.082,96.

Si evidenzia a margine che la quota del fondo anticipazione di liquidità relativo ai mutui assunti ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 35/2018 (convertito con L. 64/2013) ammontando al 31 dicembre 2014 ad  $\in$  185,500,92 (a seguito dei due mutui per anticipazione di liquidità assunti: il primo nel 2013 e avente nel 2014 un capitale residuo di  $\in$  91.749,45 e il secondo nel 2014 ammontante a  $\in$  93.751,47 e avente pari debito residuo) è stata inclusa nella rideterminazione del disavanzo di amministrazione al  $1^\circ$  gennaio 2015 nell'ambito dell'accantonamento al FCDE così come ricalcolato e pari a  $\in$  559.574,13 ai sensi dell'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125. [...] Tale allocazione non ha determinato effetti espansivi della spesa così come previsto e ribadito in termini di principi di diritto dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 33/SE-ZAUT/2015/QMIG [...].

## - Il ripiano del disavanzo

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del MEF 2/04/2015 infatti viene così definito il maggiore disavanzo rispetto a quello ordinario, determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario: "Art. 1. Definizione di maggiore disavanzo. 1. In caso di disavanzo di amministra- zione al 1º gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce <totale parte disponibile> del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

- a) l'importo della voce <totale parte disponibile> del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;
- b) la differenza algebrica tra la voce <totale parte disponibile> e la voce <risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014> determinato nel rendiconto del prospetto di cui all'al- legato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo disavanzo complessivo tecnico ".

Dalle risultanze di cui all'allegato n.5/2 di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ricadendo la situazione del Comune di Torgiano nella casistica di cui al punto b) del citato art. 1 del Decreto MEF 2/04/2015, il maggiore disavanzo risulta così determinato:

Voci dell'Allegato 5/2	Importo
(n) Totale parte disponibile	-€ 782.082,96
(h) Risultato di amministrazione al 31/12/2014 ovvero al 1º gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui	-€ 222.508,83
Maggior disavanzo (n) - (h) =	-€ 559.574,13

Pertanto, il disavanzo complessivo al 1º gennaio 2015 risulta:

- 1) per la quota pari a € 222.508,96 determinata in corrispondenza del Risultato di Amministrazione individuato con l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2014, rientrante nella tipologia specificata al c. 1 dell'art. 2 del decreto MEF 2/04/2015 e quindi da ripianare ai sensi dell'art. 188 del TUEL;
- 2) per la quota pari a € 559.574,13 corrispondente al maggior disavanzo ovvero al cosiddetto "disavanzo tecnico" rientrante nella tipologia specificata al c. 2 dell'art. 2 del decreto MEF 2/04/2015 e quindi da ripianare ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 secondo cui: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1º gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote cöstanti l'anno

Il ripiano del disavanzo al 1º gennaio 2015 deve seguire le diverse discipline per le sue due componenti.

Nel proporre al Consiglio comunale le rettifiche per le risultanze di propria competenza alle deliberazioni n. 10 del 6/05/2015 avente per oggetto l'"approvazione del rendiconto di gestione 2014" e n. 17 del 17/06/2015 avente per oggetto il "piano di rientro disavanzo tecnico a seguito di riaccertamento straordinario dei residui delibera di Giunta comunale n. 54 del 06.05.2015", si è dato atto con la DGC 68/2019 di sottoporre le diverse modalità di ripiano del disavanzo a seconda della sua natura.

## - Modalità di ripiano del disavanzo

All'art. 2 del citato decreto del 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU Serie Generale n. 89 del 17-4-2015) riguardante i "criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono disciplinate le modalità di ripiano del disavanzo al 1º gennaio 2015".

#### - Il disavanzo di amministrazione

Al comma 1 dell'art. 2 è stabilito che: "1. La quota del disavanzo al 1º gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

La componente relativa al disavanzo di amministrazione determinato ai sensi dell'art. 186 del TUEL è dunque sottoposta alla disciplina di cui all'art. 188 secondo cui "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto", fermo restando che "il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio

Se ne deduce che il ripiano mediante apposita deliberazione consiliare può essere ripartito in un arco temporale non superiore ai cinque anni di un mandato amministrativo.

Qualora il disavanzo 2014 fosse stato rilevato nel 2015 il ripiano si sarebbe dovuto sviluppare se non per intero nell'esercizio 2015, in un arco temporale massimo di 5 anni, pari alla durata di un mandato amministrativo, ovvero entro il 2019.

## - Il maggior disavanzo o disavanzo tecnico

Al comma 2 del suddetto art. 2 del Decreto MEF è disciplinato il ripiano del cosiddetto "disavanzo tecnico" stabilendo che " le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 [...]. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori

A seguito della determinazione del nuovo maggior disavanzo o "disavanzo tecnico" pari a € 559.574, 13, la quota trentennale da ricoprire è pari a € 18.652,47.

## - Situazione delle quote di disavanzo recuperate al 31/12/2018

Il precedente disavanzo tecnico determinato nel 2015 pari a  $\leqslant$  652.891,13 aveva determinato una rata trentennale di  $\leqslant$  21.763,04 iscritta fuori titolo nella parte uscite in ciascuno dei successivi bilanci di previsione: 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021.

Alla fine di ogni esercizio il risultato di amministrazione ed il relativo disavanzo tecnico sono risultati i sequenti:

	Delibera di Consiglio comunale	Risultato di ammi- nistrazione	Disavanzo com- plessivo	Riduzione annuale del disavanzo	Numero quote trentennali di € 21.763,04 ri- pianate
rendiconto 2014		108.507,92	-652.891,13		
rendiconto 2015		219.268,36	-626.013,81	26.877,32	1,2
rendiconto 2016		446.459,88	-587.039,34	38.974,47	1,8
rendiconto 2017		780.673,12	-566.450,94	20.588,40	
rendiconto 2018		979.830,64	-489.126,68	77.324,26	3,6
totale				-163.764,45	6,3

Complessivamente attraverso le gestioni ed i rendiconti dei singoli esercizi nelle quattro annualità sono state restituite 6,3 rate trentennali del precedente disavanzo considerato interamente tecnico.

Alla luce del nuovo disavanzo tecnico si può affermare che la nuova rata trentennale:

- essendo inferiore alla precedente ammontante a € 21.763,04, è stata di fatto compresa nelle quote iscritte nei bilanci di previsione dal 2015 al 2018.
- è stata ripianata annualmente in quanto la riduzione del disavanzo in ogni esercizio è stata superiore al suo importo.

Considerando la <u>riduzione del disavanzo verificatasi nel corso della gestione e rilevata in</u> <u>sede di rendiconto negli esercizi 2015 2016 2017 2018</u> si ha la situazione illustrata nella tabella seguente:

	Delibera Con-	Risultato di am-	Disavanzo com-	Riduzione an-	Importo an-	Riduzione an
	siglio comu-	ministrazione	plessivo	nuale del disa-	nuale quote	nuale del disa-
	nale			vanzo	trentennali di €	vanzo oltre una
				(A)	18.652,47 da	quota trenten-
					ripianare	nale
					(B)	
nuovo rendi-		-222.508,83	-782.082,96			
conto 2014 al				100		
1° gennaio						
2015						
rendiconto			-626.013,81	156.069,15	18.652,47	137.416,68
2015						
rendiconto			-587.039,34	38.974,47	18.652,47	20.322,00
2016						,
rendiconto			-566.450,94	20.588,40	18.652,47	1.935,93
2017						

rendiconto		-489.126,68	77.324,26	18.652,47	58.671,79
2018					
totali			292.956,28	74.609,88	218.346,40

## Il ripiano del disavanzo di amministrazione e del maggior disavanzo

Lo stesso Decreto MEF del 2 aprile 2015 all'art. 4 disciplina la verifica del ripiano definito con apposita delibera di Consiglio comunale.

Al comma 1 dell'art. 4 stabilisce che "in sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1º gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1º gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. 2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso

di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

## - La proposta di ripiano

Seguendo suddetta disciplina, per cui la verifica del ripiano si effettua raffrontando il disavanzo di ciascun esercizio con quello precedente, analizzando complessivamente ed annualmente a posteriori il recupero del disavanzo risultante dai rendiconti della gestione 2015, 2016, 2017, 2018 così come illustrato nella tabella di cui al paragrafo precedente si ritiene di poter affermare che:

- il disavanzo tecnico è stato di fatto ripianato nei quattro esercizi 2015, 2016, 2017,
   2018 mediante una riduzione del disavanzo complessivo che include la quota trentennale costante di € 18.652,47 nei singoli esercizi, per un totale di € 74.609,88;
- 2) il disavanzo di amministrazione pari a € 222.508,83 è stato di fatto ripianato in quote annuali variabili con la ulteriore riduzione del disavanzo complessivo, per € 137.416,68 nel 2015, per € 20.322,00 nel 2016, per € 1.935,93 nel 2017, per € 58.671,79 nel 2018 per un totale di  $\in$  218.346,40.
- 3) la parte restante del disavanzo di amministrazione 2014 pari a € 4.162,38 va ripianata entro il 2019, quinto anno dell'arco temporale massimo entro cui ai sensi dell'art. 188 del TUEL andava recuperato:

Riduzione del disavanzo dal 2014 al 2018	€ 292.956,28	
di cui:		
4 rate trentennali recuperate	€ 74.609,88	
ulteriore disavanzo recuperato dal 2014 al 2018	€ 218.346,40	
Disavanzo ordinario da recuperare a giugno 2019	-€ 4.162,38	

4) si possa assumere come piano di rientro l'avvenuto recupero del disavanzo negli esercizi dal 2015 al 2018 oltre la quota trentennale del disavanzo tecnico completando il ripiano mediante l'iscrizione della parte restante del disavanzo di amministrazione 2014 pari a € - 4.162,38 nel bilancio di previsione corrente, come riportato in sintesi nella tabella seguente:

	Delibera Consiglio comunale	Riduzione annuale del disavanzo ol- tre una quota trentennale (C)
nuovo rendiconto 2014 al 1º gennaio 2015		
rendiconto 2015		-137.416,68
rendiconto 2016		-20.322,00

rendiconto 2017	-1.935,93
rendiconto 2018	-58.671,79
Totale al 31 /12/2018	-218.346,40
iscrizione nel bilancio di previsione 2019-2020 (esercizio 2019) in sede di assestamento generale e di salvaguardia degli equilibri del bilancio	-€ 4.162,38
Totale	-€ 222.508,83

Sulla base di queste considerazioni è sottoposta al Consiglio comunale la <u>proposta di ripiano</u> del disavanzo secondo cui:

- il nuovo maggior disavanzo [...] di € 559.574,13 in base alle quote trentennali ripianate al 31/12/2018 per un importo pari a € 74.609,88 dovrà essere ripianato per la parte restante e pari a € 524.964,25 iscrivendo le relative quote nei successivi bilanci di previsione a partire dagli esercizi 2019-2021 in sede di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio per un importo annuo di € 18.652,47 e riducendo pertanto la vigente iscrizione della quota precedentemente determinata nella parte uscita; - il nuovo risultato di amministrazione in disavanzo rilevato al 31/12/2014 pari a € 222.508,83, ripianato al 31/12/2018 per € 218.346,40, va recuperato per la parte restante pari a € -€ 4.162,38 iscrivendo e finanziando tale importo nel bilancio di previsione 2019-2020 nell'esercizio 2019 in sede di assestamento generale e di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175 del TUEL e s.m.i., concludendo così nel 2019 il ripiano del disavanzo stesso".

Sulla base di quanto rappresentato dall'Ente, la Sezione ha provveduto all'esame delle misure correttive adottate dal Comune di Torgiano, specificando che lo stesso, per gli argomenti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti della gestione finanziaria meritevole di considerazione, a iniziare da quelli rilevabili nei questionari e negli atti degli esercizi 2015 e seguenti. Per quanto sopra, la disamina dei punti di seguito trattati non implica una valutazione positiva di altri aspetti della gestione non ri- scontrati o non emersi dalle informazioni e dei dati acquisiti.

#### Accertamento dei residui

Nella deliberazione n. 53/2019, più volte richiamata, la Sezione ha osservato che residui attivi per 400.972,52 euro, cancellati in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, in realtà andavano cancellati in sede di riaccertamento ordinario degli esercizi 2014 o precedenti. Analogamente, anche i residui passivi cancellati in sede di accertamento straordinario in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, pari a 69.955,78 euro,

avrebbero dovuto essere cancellati già in occasione di precedenti accertamenti ordinari, in applicazione dell'art. 183 del TUEL.

In esito alla citata deliberazione, il Comune ha approvato la DGC n. 66 del 27 giugno 2019 con cui, in attuazione delle misure correttive richieste, ha provveduto a rideterminare, nei termini indicati da questa Sezione, il risultato del rendiconto 2014 previa cancellazione, in sede di riaccertamento ordinario, dei residui attivi e passivi che erroneamente erano stati inclusi nel riaccertamento straordinario al 1º gennaio 2015, evidenziandosi un disavanzo di 222.508,83 euro (anziché un avanzo di 108.507,92 euro), da ripianare nel termine ordinario previsto dall'art. 188 del TUEL.

A seguito di tale provvedimento, il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui è passato da 652.891,13 euro a 559.574,13 euro, da ripianare in 30 quote annuali di 18.652,47 euro ciascuna (anziché di 21.763,04 euro).

Come si rileva nel prospetto riportato alle pagg. 13 e 14 del presente atto, l'Ente ha reso noto di aver progressivamente migliorato, negli anni dal 2015 al 2018, il risultato di amministrazione e, quindi, recuperato negli stessi anni la quota annuale di competenza del disavanzo straordinario (18.652,47 euro) nonché buona parte del disavanzo al 31.12.2014 (- 222.508,83 euro).

In particolare, il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014, rideterminato – come detto – in 222.508,83 euro, è stato quasi interamente ripianato in quote annuali variabili, come di seguito: 137.416,68 euro nel 2015, 20.322,00 euro nel 2016, 1.935,93 euro nel 2017 e di 58.671,79 euro nel 2018, per un recupero complessivo pari a 218.346,40 euro. L'Ente ha, infine, comunicato la propria intenzione di recuperare il residuo ammontare di tale disavanzo, pari a 4.162,38 euro, nel corso del 2019.

Sul punto la Sezione si riserva di verificare l'avvenuto recupero del cennato disavanzo.

## Adequamento del FCDE

Questa Sezione aveva anche rilevato la necessità di rideterminare, secondo le modalità esposte nella motivazione della deliberazione n. 53/2019, l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, avendo riguardo all'ammontare complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014.

Pur dando atto che, con la citata DCG n. 66/2019, il FCDE costituito in sede di riaccertamento straordinario dei residui è stato correttamente rideterminato in 559.574,13 euro (anziché 244.281,38 euro), non altrettanto può dirsi per la determinazione del FCDE degli esercizi successivi. Invero, si è rilevato, al riguardo, che, nel rendiconto 2018, non sono

state svalutate le entrate relative ai servizi cimiteriali e quelle derivanti dalla gestione dello stadio, né i proventi derivanti dalla gestione dell'acquedotto, pari, rispettivamente, a 17.982,00 euro e 58.572,05 euro.

Nell'invitare l'Ente a fornire le motivazioni che hanno suggerito l'esclusione di tali poste dal predetto fondo e, se del caso, a rideterminare di conseguenza l'accantonamento al FCDE per l'anno 2018, si fa riserva di valutare l'impatto sul FCDE del riaccertamento dei predetti residui attivi che il Comune senza motivazione ha escluso dalla svalutazione.

## Fondo anticipazione di liquidità

Come si evince dagli elementi forniti in sede istruttoria, nel 2015 il Comune di Torgiano ha fatto ricorso a un'ulteriore anticipazione di liquidità ex D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per 659.444,69 euro. In precedenza, negli esercizi 2013 e 2014, aveva ricevuto altre somme allo stesso titolo per 187.502,94 euro. L'importo complessivo delle predette erogazioni, pari a 846.947,63 euro, ha inciso sul risultato di amministrazione, quale quota accantonata al FAL (fondo anticipazione di liquidità), limitatamente all'importo di 207.961,55 euro, mentre la restante parte, pari a 633.009,20 euro, è stata coperta con l'accantonamento al FCDE ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n 78. Il predetto importo di 633.009,20 euro coincide con quanto complessivamente accantonato dal Comune a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità per il 2015.

La richiamata determinazione del Comune è stata ispirata dall'art. 2, comma 6 del D.L. 18 giugno 2015, n. 78, secondo il quale "gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione."

Si evidenzia al riguardo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2020, in esito alla questione posta dalle Sezioni Riunite in Speciale Composizione di questa Corte con ordinanza n. 72 del 18 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015 per contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, comma 6, Cost. A seguito della menzionata pronuncia di incostituzionalità, il trattamento contabile del Fondo anticipazioni di liquidità è stato rivisto dal Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, che, all'art. 39 ter, dispone: "1) al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano un fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli

esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019; 2) l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato, annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata in corso dell'esercizio. 3) Il Fondo anticipazioni di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020/2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo di anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20-programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. b) dell'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipa- zione effettuato nell'esercizio. c) La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità, è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione." Questa Sezione si riserva, pertanto, di pronunciarsi in merito alla corretta contabilizzazione del FAL, che l'Ente andrà ad operare in conformità alla sopravvenuta normativa prima richiamata e di valutare i conseguenti effetti già sul rendiconto dell'esercizio 2019.

## Gestione delle entrate proprie

Si rileva che l'Ente ha omesso di riferire in merito all'adozione di misure correttive atte ad incrementare la riscossione dell'ingente ammontare dei residui attivi al 31.12.2018, pari a 1.721.768,49 euro del Titolo I e 639.723,86 euro del Titolo III.

## PQM

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

PRENDE ATTO delle misure correttive adottate dal Comune di Torgiano per l'esercizio 2014 e per il riaccertamento straordinario dei residui, con riserva di valutare l'impatto sul FCDE del riaccertamento dei residui attivi che il Comune ha escluso, senza fornire motivazioni, dalla svalutazione (entrate per i servizi cimiteriali e per la vendita di servizi derivanti

dalla gestione dei beni ed i proventi da acquedotto), unitamente agli eventuali effetti del FAL sul risultato di amministrazione, in esito al giudizio di costituzionalità sopra citato con cui è stato censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni derivante dal dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e dell'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 39 ter del dl n. 162/2019, convertito in l. n.8/2020.

**RIBADISCE** la necessità di definire puntuali strategie, metodi e procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate proprie.

Resta impregiudicata la potestà di effettuare ulteriori controlli e, se del caso, muovere altri rilievi all'esito dell'esame dei questionari relativi ai rendiconti degli esercizi 2015 e successivi.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Torgiano, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020

Il Magistrato estensore Paola Basilone

> PAOLA BASILONE CORTE DEI CONTI/80218670588 15.05.2020 11:37:15 UTC

Il Presidente
Antonio Marco Canu
ANTONIO MARCO
CANU
CORTE DEI CONTI
15.05.2020
12:04:37 UTC

Depositato il 15 maggio 2020 Il Preposto della Sezione Roberto Attilio Benedetti

> BENEDETTI ROBERTO ATTILIO CORTE DEI CONTI 15.05.2020 16:50:22 UTC